

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE**

in composizione monocratica, in persona del Dott. Giuseppe Di Salvo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. (omissis) del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 e vertente

**TRA**

**FALLIMENTO S.P.A.**

- attore -

**BANCA**

- convenuta -

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.03.2016, i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 02.12.2014, il FALLIMENTO SPA., n. (omissis)/12, conveniva in giudizio la BANCA chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in composizione monocratica, *contraris rejectis*, (A). accertare e dichiarare la revocabilità ex art. 67, comma 1, n. 2, r.d. 16.3.1942, n. 26/ o in subordinate ex art. 67, comma 2, r.d. 19.03.1942, n. 267 dell'operazione di vendita del pegno di titoli costituito dalla società fallita meglio descritto in narrativa per le ragioni illustrate in narrativa; (B) per l'effetto, condannare la BANCA in persona del legale rappresentate pro tempore, a versare al FALLIMENTO S.p.a. l'importo di € 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione, salva maggiore o minore quantificazione che doveva emergere in corso di causa; (C) con condanna alla spese, onorari e competenze di legge.

Si costituiva in giudizio la BANCA svolgendo le seguenti conclusioni: "...accertare e dichiarare l'inammissibilità e/ o improponibilità e/ o improcedibilità e/ o nullità dell'azione e delle domande avanzate dal FALLIMENTO S.P.A. rigettare le domande tutte avanzate dal FALLIMENTO S.P.A., in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate; accertare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione restitutiva dell'importo realizzato con la vendita del pegno offerto in garanzia, secondo i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 202/2001 o comunque in applicazione della compensazione prevista dall'art. 56 l.f., con ogni conseguente statuizione di legge...".

All'udienza in data 21.03.2016 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale in atti.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione concessi termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo risultante dalle modificazioni recate dalla legge n. 69 del 2009 con la sola indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: omessa quindi la concisa esposizione dello svolgimento del processo.

Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte convenuta; essendo infondate devono essere disattese.

E' improprio il richiamo agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 21.05.2004, n. 170 in quanto nella fattispecie la domanda della parte attrice (ex art. 67, comma 1, n. 2, l.f., secondo cui sono revocabili gli atti estintivi di obbligazioni pecuniarie effettuati con mezzi diversi dal denaro o con altri mezzi normali di pagamento), afferisce all'escussione della garanzia avvenuta in data 11.11.2011 e non alla sua costituzione (tema di applicazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 21.3.2004, n. 170); si contesta che la garanzia sia stata escussa attraverso la liquidazione del bene costituito in pegno ciò che si configura come atto estintivo di obbligazione pecuniaria effettuato con mezzo anormale di pagamento.

Parimenti infondata è l'eccezione circa la decadenza dell'azione proposta dal FALLIMENTO S.P.A., in quanto l'accordo per la costituzione della garanzia sarebbe stato stipulato il 04.07.2008 e, pertanto, sarebbero decorsi i termini di cui agli artt. 67, comma 1 e 2, l.f. e 69-bis l.f., dovendosi, al riguardo, fare riferimento al momento in cui la garanzia è stata escussa, perché è quello l'evento (escussione del pegno) che produce la lesione della *par condicio creditorum*; giova ricordare che l'art. 67, co. 1, n. 2, l.f., fa riferimento agli "atti estintivi di debiti pecuniari", ragione per cui il termine di decadenza decorre dai compimento di tali atti.

Nella fattispecie, l'escussione del pegno è avvenuta in data 11.11.2011, entro cioè l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento (intervenuta il 26.07.2012) - e quindi l'escussione della garanzia ricade nell'anno di decadenza di cui agli artt. 67 e 69 l.f.; anche la tesi per cui si applicherebbe il termine semestrale di cui all'art. 67, 2° comma, l.f. è priva di pregio in quanto tale norma si applica ai soli casi di pagamenti con denaro o altri mezzi normali di pagamento mentre l'escussione del pegno, trattandosi di mezzo anomalo di pagamento, è soggetto al più lungo termine (un anno) di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l.f..

Nel merito la domanda è infondata.

All'esito delle emergenze documentali è pacifico che la banca convenuta incassò la somma di € 250.000, realizzando il pegno, costituito a garanzia del suo credito verso FALLIMENTO S.P.A., mediante la vendita dei titoli che ne erano oggetto.

La S.C. ha affermato che non è revocabile, ai sensi dell'Art. 67, primo comma, n. 2, l.f., il pagamento eseguito, nel periodo sospetto, mediante versamento diretto al creditore pignoratorio, da parte dell'acquirente del bene dato dal debitore in pegno (non revocabile perché consolidato) del prezzo dello stesso, "atteso che, in tal modo, essendosi provveduto attraverso la vendita del pegno all'estinzione di parte del debito, il creditore esercita il proprio diritto alla realizzazione del pegno medesimo, la cui costituzione non è più attaccabile con l'azione revocatoria fallimentare, laddove la revoca del pagamento produrrebbe l'effetto di una indiretta revoca della garanzia", senza che, peraltro, possa spiegare rilievo, in contrario, "il fatto che il creditore stesso, anziché trattenere il ricavato, lo abbia computato sul conto corrente del debitore, al fine di dare evidenza contabile alla diminuzione del saldo passivo" (Cass. 14 settembre 2004, n. 18439; Cass. 19 novembre 2008, n. 26898).

Sotto altro profilo, va pure rilevato che nei contratti di costituzione del pegno, intercorsi fra le parti, (doc. n. 4 di parte attrice) era espressamente previsto che la banca era autorizzata a far vendere, con preavviso, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati, sicché è indubbio che trattavasi di pegno irregolare, essendo “*conferita alla banca la facoltà di disporre*” (art. 1851 c.c.) *dei titoli de quibus*, peraltro nemmeno specificatamente individuati.

In proposito va ricordato che la S.C. ha avuto occasione di affermare che, nel caso in cui il contratto di costituzione del pegno riconosca specificamente alla banca garantita il potere di disporre dei titoli per soddisfarsi del proprio credito, si esula dall'ipotesi di pegno regolare (art. 1997 e 2748 c.c.) e si rientra, viceversa, nella disciplina, delineata dall'art. 1851 c.c., del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza (Cass 24 maggio 2004, n. 10000; Cass. 15 giugno 2005, n. 12964) ne consegue che il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 l.f., per il soddisfacimento del proprio credito, perché nel pegno irregolare la compensazione è la modalità tipica di esercizio della prelazione (Cass., sez. un., 14 maggio 2001, n. 202); sulla stessa linea anche Cass. 6/12/2006, n. 26154 che ha affermato che l'estinzione del debito vantato dalla banca convenuta non è assoggettabile a revocatoria fallimentare, “*Allorché il contratto di costituzione di pegno riconosca alla banca garantita il potere di disporre dei titoli per soddisfarsi dei propri crediti, si esula dall'ipotesi di pegno regolare, e si rientra, viceversa, nella disciplina, prevista dall'art. 1851 cod. civ., del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento n in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo delle relativa scadenza sicché il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge tali., per il soddisfacimento, del proprio credito, essendo la compensazione nel pegno irregolare la modalità tipica di esercizio della prelazione.*”

Coerentemente la S.C. in tema di pegno regolare ha precisato che: “*Qualora il cliente della banca, a garanzia del proprio adempimento, vincoli un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2787 cod. civ.), in base alla quale la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo e il documento. In tale ipotesi, il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. Pertanto, nell'ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento dalla somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall..*” (Cass.12/9/2011, n.18597).

Quest'ultima ipotesi, evidentemente, non ricorre nella fattispecie.

In conclusione, non sussistendo nel caso in esame i presupposti di nessuna delle azioni revocatorie che la curatela ha inteso esercitare, la domanda va rigettata.

Il rigetto sia della domanda della parte attrice che delle eccezioni svolte dalla parte convenuta, determina la sussistenza delle condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

il Giudice unico del Tribunale civile di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in ordine alla domanda proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato in data 02.12.2014, dal FALLIMENTO S.P.A nei confronti della BANCA così decide:

rigetta le eccezioni svolte da BANCA;  
rigetta la domanda svolta dal FALLIMENTO SPA;  
spese di lite interamente compensate.

Roma, 11 luglio 2016

**Il Giudice unico  
Dott. Giuseppe di Salvo**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS